


©Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GUALTIERI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 51336/09 e altri 9 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

16 novembre 2023

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Gualtieri e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, *presidente*,

Lətif Hüseynov,

Ivana Jelić, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 ottobre 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l'Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Nel ricorso n. 51336/09, il ricorrente presenta anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. Invocando l'articolo 6 § 1 e l'articolo 13 della Convenzione, e l'articolo 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza o di un decreto, di qualsiasi organo giurisdizionale, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Peraltro, essa rinvia alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di

decisioni giudiziarie interne definitive (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi era stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possa convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e costituiscono una violazione dell'articolo 6 § 1.

11. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte non ritiene di dover esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

13. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, sopra citata, *De Trana*, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che ancora non sono stati eseguiti integralmente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;

3. *Dichiara* che questi ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* non doversi esaminare le doglianze relative all'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e dell'articolo 13 della Convenzione;
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, assicurare con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni che ancora non sono stati eseguiti integralmente, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 novembre 2023, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

ALLEGATO

Elenco dei ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data di fine della mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	51336/09 07/09/2009 (3 ricorrenti)	<u>Nucleo familiare</u> Giovanni GUALTIERI 1921 Rosaria GUALTIERI 1925 Maria Teresa GUALTIERI 1923	Ferrarelli Palma Crotone	Tribunale di Lamezia Terme, R.G. 488/95, 22/03/2001	22/03/2001	in corso Più di 22 anni e 5 mesi e 28 giorni	<i>Consorzio Società Cooperative Habitat</i> (e, secondo il principio stabilito nella causa <i>Arnaboldi</i> , Comune di Lamezia Terme). Indennità per l'occupazione illegale di un terreno.	<i>Arnaboldi c. Italia</i> , n. 43422/07, 14 marzo 2019	9.600	250
2.	42114/20 15/09/2020	Antonio LIMATOLA 1953	Valentino Roberto Santa Maria Capua Vetere	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1799/2009, 17/11/2015	17/11/2015	in corso Più di 7 anni e 10 mesi e 2 giorni	<i>Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta</i> . Pagamento degli arretrati salariali in ragione di un		9.600	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA GUALTIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data di fine della mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
							licenziamento ingiustificato.			
3.	55292/20 14/12/2020 (3 ricorrenti)	<u>Nucleo familiare</u> Patrizia FERRARA 1970 Erika Maria Stefania FERRARA 1981 Adriana RUSSO 1948	Pulvirenti Graziella Catania	Corte d'appello di Catania, R.G. 1508/2009, 09/09/2010	09/09/2010	in corso Più di 13 anni e 10 giorni	Comune di Taormina. Risarcimento danni per una espropriazione indiretta.	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	12.500	250
4.	4777/21 07/01/2021	Giovanni LEONE 1951	Leone Benedetta Napoli	Tribunale di Napoli, R.G. 9557/2009, 10/04/2009	28/09/2009	in corso Più di 13 anni e 11 mesi e 22 giorni	<i>Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci</i> . Pagamento per prestazioni professionali.		9.600	250
5.	47012/21 14/09/2021	Gabriele Ellero FRONTONI 1979	Fratricelli Claudio Macerata	Corte d'appello di Ancona, R.G. 1333, 1340, 1345/2010, 26/03/2015	26/03/2015	in corso Più di 8 anni e 5 mesi e 24 giorni	<i>Prica Immobiliare S.r.l.</i> (e, secondo il principio stabilito nella causa <i>Arnaboldi</i> , Comune di Civitanova Marche). Pagamento dell'indennità per espropriazione.	<i>Arnaboldi c. Italia</i> , n. 43422/07, 14 marzo 2019	9.600	250

SENTENZA GUALTIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data di fine della mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
6.	20411/22 13/04/2022 (3 ricorrenti)	<u>Nucleo familiare</u> Anastasia GIGLIO 1968 Silvana LOFFREDO 1939 Sabino GIGLIO 1965	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Avellino, n. R.G. 5399/2009, 20/03/2015	20/03/2015	24/01/2022 6 anni e 10 mesi e 5 giorni	Comune di Solofra. Pagamento per prestazioni professionali (<i>avvocato antistatario</i>) effettuate dal <i>de cuius</i> .		6.250	250
7.	20461/22 13/04/2022 (3 ricorrenti)	<u>Nucleo familiare</u> Anastasia GIGLIO 1968 Sabino GIGLIO 1965 Silvana LOFFREDO 1939	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Avellino, R.G. 2025/11, 02/05/2011	07/07/2011	in corso Più di 12 anni e 2 mesi e 12 giorni	Comune di Solofra. Pagamento per prestazioni professionali (<i>avvocato antistatario</i>) effettuate dal <i>de cuius</i> .		6.250	250
8.	22186/22 19/04/2022	Chiarina PECCHIA 1935	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Avellino, R.G. 6119/2007, 20/06/2014	20/06/2014	in corso Più di 9 anni e 2 mesi e 30 giorni	Comune di Avella. Pagamento del risarcimento dei danni causati da una discarica in prossimità dei terreni della ricorrente e rimborso delle spese.		9.600	250

SENTENZA GUALTIERI E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data di fine della mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
9.	26627/22 20/05/2022	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS	Pagliuca Mauro Avellino	Giudice di pace di Avellino, R.G. 1801/2015, 04/06/2015	04/09/2015	in corso Più di 8 anni e 15 giorni	Comune di Quindici. Pagamento di servizi sociali.		2.100	250
10.	29916/22 06/06/2022	Giovanni BEATRICE 1973	Ferrara Alessandro Benevento	Corte d'appello di Napoli, R.G. 1737/2012, 29/11/2012 Tribunale amministrativo di Napoli, R.G. 00318/2017, 01/07/2020	29/11/2012 01/07/2020	in corso Più di 10 anni e 9 mesi e 21 giorni in corso Più di 3 anni e 2 mesi e 18 giorni	Consorzio per il risanamento della Valle Telesina. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>Ferrara e altri c. Italia,</i> n. 70617/13, 16 dicembre 2021	9.600	250